

Sanzioni

Reddito di cittadinanza e impiego irregolare dei percettori

Vitantonio Lippolis - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

Reclusione per almeno un anno, decadenza dal beneficio a carico del lavoratore e applicazione della maxisanzione maggiorata a carico del datore di lavoro che impiega irregolarmente i componenti del nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza: sono queste alcune delle conseguenze previste dalla circolare n. 8 del 25 luglio 2019 e della successiva nota n. 7964 dell'11 settembre 2019 per mezzo delle quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, al proprio personale ispettivo, rilevanti indicazioni operative.

Disciplina del Reddito di cittadinanza

Il D.L. n. 4/2019 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”

convertito, con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26 disciplina, fra l'altro, il reddito di cittadinanza. La finalità evocata dal legislatore con la creazione di questo strumento è duplice: da un lato contrastare le forme di indigenza ed esclusione sociale per mezzo dell'erogazione - in presenza di determinati requisiti - di un sostegno economico, e dall'altro incentivare l'inserimento socio-lavorativo dei percettori di tale beneficio. La disciplina, i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di pagamento del sussidio sono state dettagliatamente illustrate dall'Inps (al quale è ascrivito, fra l'altro, il ruolo di gestire ed erogare il beneficio economico) per mezzo della circolare n. 43/2019.

| Principali caratteristiche del Reddito di cittadinanza | |
|--|---|
| Modalità | Il RdC è concesso dall'Inps, previa presentazione di apposita domanda; Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'Inps verifica, entro i successivi 5 giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate |
| Destinatari | È riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali utili per la concessione del RdC |
| Requisiti reddituali e patrimoniali | Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - un valore dell'Isee inferiore a 9.360 euro; - un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro; - un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, così come definita ai fini Isee), presente nel nucleo; - un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee |

Approfondimenti

| Principali caratteristiche del Reddito di cittadinanza | |
|--|---|
| Compatibilità | - È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti; - è compatibile con i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di Prest.O. e libretto di famiglia che, peraltro, non vanno neppure comunicati; - sono esclusi dal godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa) |
| Obblighi comunicativi | È previsto l'obbligo di comunicare le variazioni inerenti la situazione occupazionale e patrimoniale del nucleo familiare o le modifiche nella sua composizione; I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa "non compatibile" devono essere comunicati all'Inps entro 30 gg. dall'inizio dell'attività stessa |
| Regime fiscale | Il beneficio economico ha carattere assistenziale, per cui è esente da Irpef ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.P.R. n. 601/1973 |

Controlli dell'Ispettorato sui lavoratori beneficiari

Preliminarmente va detto che l'introduzione del RdC non incide sulle modalità o sulle informazioni da acquisire in sede di conciliazione monocratica (1) in considerazione del fatto che, le conciliazioni con esito positivo, prevedono comunque il riconoscimento di un periodo di lavoro sul quale deve essere versata la relativa contribuzione; eventuali incompatibilità della prestazione di lavoro con la percezione del RdC saranno tutt'al più verificate dalle competenti sedi dell'Inps alle quali i verbali di accordo vanno sempre trasmessi.

Con riferimento ai controlli ispettivi l'INL, invece con la circolare n. 8/2019, circoscrive le proprie competenze evidenziando come, in questo genere di accertamenti, il ruolo del personale ispettivo sia limitato a verificare se, successivamente alla concessione del RdC, i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare che beneficia del sussidio abbiano svolto prestazioni di lavoro irregolari.

In caso di accertata violazione degli obblighi, le possibili conseguenze penali a carico dei percettori del RdC sono riassunte nella seguente tabella:

| Condotte illecite realizzate dai percettori di RdC | | |
|--|---|--|
| Rif. normativo | Condotta illecita | Conseguenze penali |
| Art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019 | Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; Con la nota n. 7964/2019 l'INL ha chiarito che, ai fini della configurabilità di questo reato, rileva l'attività lavorativa "in nero" svolta prima della presentazione della domanda di RdC da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all'Inps; l'omissione di tale informazione integra la fattispecie di reato a carico del richiedente anche laddove non coincida con il lavoratore "in nero" | Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da due a sei anni |
| Art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019 | Il beneficiario che, dopo la richiesta del beneficio, omette di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari (es. in nero), nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, comma 8 (ultimo periodo), 9 e 11; Con la nota n. 7964/2019 l'INL ha precisato che tale comunicazione è esigibile direttamente dal lavoratore che percepisce reddito da tale attività e che appartenga ad un nucleo familiare beneficiario di RdC; in tal caso, quindi, la comunicazione di reato andrà fatta a carico del lavoratore "in nero" | Reclusione da uno a tre anni |

(1) Art. 11, D.Lgs. n. 124/2004.

Approfondimenti

Al riguardo l'INL puntualizza che il personale ispettivo potrà rilevare la commissione del reato con riferimento alla sola ipotesi dell'omessa comunicazione delle “*variazioni del reddito (...)*” che, verosimilmente, può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro “nero” o in “grigio”.

Non appare rilevante, ai fini della configurabilità dei reati in questione, la materiale percezione delle somme riconosciute a titolo di RdC, né da

parte del nucleo familiare né da parte del soggetto responsabile delle condotte illecite; ciò in quanto le fattispecie, secondo l'INL, integrano l'ipotesi di reato di pericolo.

Rammenta l'Agenzia al proprio personale ispettivo, inoltre, che i beneficiari del RdC, in presenza di violazione dei relativi obblighi, possono incorrere altresì nella decadenza, sospensione o revoca del sussidio erogato.

| Principali casi di decadenza, sospensione e revoca del RdC | | |
|--|--|---|
| Rif. normativo | Circostanze | Conseguenza |
| Art. 7, comma 5, lett. f), D.L. n. 4/2019 | Quando non sia stato comunicato, nel termine di 30 gg., l'inizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 | Decadenza dal RdC |
| Art. 7, comma 5, lett. h), D.L. n. 4/2019 | Quando uno dei componenti il nucleo familiare viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di co.co.co. in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, D.L. n. 510/1996, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'art. 3, c. 9 | Decadenza dal RdC |
| Art. 7, comma 3, D.L. n. 4/2019 | Qualora intervenga, per i reati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, condanna in via definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti | Revoca, con efficacia retroattiva del RdC, e restituzione di quanto indebitamente percepito (in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo) |
| Art. 7, comma 3, D.L. n. 4/2019 | Quando l'Inps accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante | Revoca, con efficacia retroattiva del RdC, e restituzione di quanto indebitamente percepito (in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo) |

Per agevolare i relativi controlli l'Inps, dallo scorso mese di giugno, ha messo a disposizione dell'INL le proprie banche dati (2) (3). Conseguentemente, qualora il personale ispettivo, nel corso degli abituali controlli, dovesse accertare l'impiego di lavoratori “in nero” (quindi senza la preventiva comunicazione di assunzione prevista dall'art. 9-bis, D.L. n. 510/1996) ovvero in “grigio” (es.: svolgimento di prestazione con orario di lavoro a tempo pieno a fronte di un contratto part-time; indennità erogate come rimborsi spese fittizi che dissimulano dei redditi di lavoro; prestazioni di lavoro straordinario pagato fuori busta), potrà consultare la piattaforma dell'Istituto e verificare così se quel lavoratore eventualmente

appartiene ad un nucleo familiare percettore di RdC.

Gli ispettori del lavoro che, a seguito della suddetta verifica, riscontrino l'illegittimo godimento del RdC, debbono trasmettere all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. con allegazione della documentazione raccolta (4).

Parallelamente il personale ispettivo ha altresì l'onere di comunicare, alla sede Inps di residenza del lavoratore, gli esiti degli accertamenti con le generalità complete del lavoratore beneficiario del RdC: in tal modo l'Istituto potrà disporre tempestivamente la decadenza dal beneficio (5). Per rendere più spedita possibile l'interruzione

(2) Art. 7, comma 15-ter, D.L. n. 4/2019.

(3) Col provvedimento n. 138/2019 il Garante della Privacy ha dato parere favorevole sullo schema di Decreto del Ministro del lavoro che disciplina gli aspetti tecnici del “*Sistema informativo del reddito di cittadinanza*”. In attesa del completamento dell'iter, con il parere della Conferenza Stato, Regioni ed

Autonomie, il Decreto supera le molteplici criticità segnalate dall'Autorità già in occasione delle audizioni tenutesi in sede di esame del D.D.L. di conversione del D.L. n. 4/2019.

(4) Art. 7, comma 14, D.L. n. 4/2019.

(5) Art. 7, comma 5, lett. h), D.L. n. 4/2019.

Approfondimenti

dell'indennità in questione. evitando così ulteriori indebite erogazioni, l'INL invita i propri ispettori a procedere in tal senso entro e non oltre la settimana successiva all'accesso ispettivo.

Sanzioni a carico dei datori di lavoro

Con la finalità di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro irregolare, il Legislatore ha previsto la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero (art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002). Attualmente la struttura di questa punizione è articolata per fasce di durata della prestazione irregolare (e non più una parte fissa più la maggiorazione per ogni giornata di lavoro nero così come, invece, avveniva in passato).

In linea generale è previsto che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (escluso il datore di lavoro domestico), si applichi per ciascun lavoratore la sanzione amministrativa pecuniaria (6):

- fino a 30 gg. di lavoro nero da euro 1.800 a euro 10.800;
- da 31 a 60 gg. di lavoro nero da euro 3.600 a euro 21.600;
- oltre 60 gg. di lavoro nero da euro 7.200 a euro 43.200.

Tali importi, in virtù del maggiore disvalore sociale, vanno incrementati del 20% nell'ipotesi in cui il lavoratore impiegato risulti essere un extracomunitario non in regola col permesso di soggiorno ovvero un minore in età non lavorativa (in questi casi non si applica la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004).

Con lo scopo di evitare il cumulo di sanzioni riconducibili alla medesima condotta è previsto che, in caso di irrogazione della maxisanzione, non trovino applicazione le ulteriori sanzioni relative: all'omessa comunicazione telematica preventiva di assunzione (art. 19, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003), all'omessa consegna della lettera di assunzione al lavoratore (art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003) e alle omesse registrazioni dei dati sul

libro unico del lavoro (art. 39, c. 7, D.L. n. 112/2008).

L'art. 7, comma 15-bis della legge n. 26/2019, in fase di conversione del D.L. n. 4/2019, ha inasprito nella misura del 20% la maxisanzione anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.

Conseguentemente, qualora il lavoratore in nero risulti beneficiario della suddetta indennità, verrà contestata al datore di lavoro la maxisanzione maggiorata coi seguenti importi:

- da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
- da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
- da 8.640 euro a 51.840 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni.

Con la nota n. 7964/2019 ha esteso il perimetro di applicazione di questa maggiorazione prevedendo che essa venga applicata dal personale ispettivo non soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore "in nero" sia l'effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso, pur non essendo il diretto richiedente, appartenga comunque al nucleo familiare che risulta destinatario del beneficio.

In questi casi, analogamente a quanto già previsto per l'impiego dei lavoratori extraUe senza permesso di soggiorno e dei minori, non è applicabile l'istituto premiale della diffida (7) (con possibilità di pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima in caso di regolarizzazione) ma, tutt'al più, è possibile l'estinzione del procedimento sanzionatorio col pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

Come chiarito dall'Agenzia, ciò non preclude tuttavia la possibilità, per il datore di lavoro, di procedere all'assunzione del lavoratore, adempimento che sarà vieppiù necessario ai fini della revoca dell'eventuale provvedimento di sospen-

(6) Si rammenta che l'art. 1, comma 445, lett. d), legge n. 145/2018 ha introdotto una maggiorazione del 20% che si applica alle condotte che si realizzano a partire dall'1 gennaio 2019; avendo, peraltro, l'illecito in questione natura permanente, esso si consuma nel momento in cui materialmente cessa la condotta illecita posta in essere dal trasgressore (ad es. il

mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori). E' previsto, inoltre, che tale maggiorazione venga raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti.

(7) Art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

sione dell'attività imprenditoriale di cui sia stato destinatario (8).

Qualche perplessità residua per il fatto che il datore di lavoro possa essere chiamato a pagare una maggiorazione sulla maxisanzione senza avere la consapevolezza del fatto che, il lavoratore impiegato in nero (o un componente del suo nucleo familiare), sia beneficiario del sussidio in parola, rendendo così evanescente l'ele-

mento soggettivo previsto dall'art. 3, legge n. 689/1981.

Ci si chiede, infine, la ragione per la quale il legislatore non abbia previsto un simile inasprimento della maxisanzione anche in caso di irregolare impiego di lavoratori che, analogamente ai beneficiari del RdC, percepiscono indebitamente un sussidio mensile di disoccupazione a carico della collettività (es. NASpI, Dis-coll).

(8) Cfr. art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 che, fra l'altro, prevede l'adozione del provvedimento cautelare quando il personale ispettivo dell'INL riscontri l'impiego di personale non risultante

dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.